*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 102° — Numero 283

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Mercoledì, 15 novembre 1961 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI (Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI-
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI



# LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 novembre 1961, n. 1162.

**Perequazione del trattamento accessorio del personale delle Amministrazioni finanziarie e della Corte dei conti, di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869 e successive modificazioni, ed al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° ottobre 1961, agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai permanenti che appartengono alle Amministrazioni delle finanze — esclusa l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato — del tesoro, del bilancio e delle partecipazioni statali, nonchè al personale di ruolo e non di ruolo della Corte dei conti, non contemplato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, è attribuito un assegno mensile lordo, non pensionabile, pari alle seguenti aliquote dell'importo dello stipendio o della paga o della retribuzione annuo lordo iniziale corrispondente al rispettivo coefficiente, moltiplicato per 8,161:

*a*) 1/360 per il personale con coefficiente di stipendio superiore a 500;

*b*) 1/280 per il personale con coefficiente di stipendio da 202 a 271;

*c*) 1/300 per tutto il rimanente personale.

L'assegno di cui al precedente comma spetta altresì ai militari della guardia di finanza destinati presso gli uffici centrali e periferici delle Amministrazioni delle finanze, del tesoro, del bilancio, delle partecipazioni statali e della Corte dei conti e finchè sussista tale loro posizione di servizio.

L'assegno di cui al precedente primo comma spetta anche ai segretari comunali ed agli insegnanti elementari che prestano servizio presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 18 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, e dell'articolo 41 della legge 24 maggio 1952, n. 610, nonchè al personale comunque comandato presso le Amministrazioni finanziarie e cessa con il cessare di tale loro posizione di servizio.

Art. 2.

L'assegno personale di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni ed all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870, è soppresso nei confronti di coloro cui è applicabile il primo comma dell'articolo 1 della presente legge.

Nei riguardi del personale di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 1 della presente legge, che alla data del 30 settembre 1961 sia in godimento di detto assegno personale, l'assegno di cui alla presente legge compete limitatamente alla parte eccedente l'assegno personale stesso.

Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui al primo comma viene soppresso, l'eventuale differenza tra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 30 settembre 1961 e quella dell'assegno mensile di cui ai precedenti articoli va riassorbita per effetto degli aumenti di quest'ultimo assegno per progressioni di carriera.

Art. 3.

La corresponsione dell'assegno mensile di cui allo articolo 1 della presente legge cessa col passaggio per concorso o per nomina in ruoli di altre Amministrazioni o a Servizi diversi da quelli per i quali è applicabile l'assegno stesso.

Art. 4.

Nei confronti del personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette, del personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, del personale del catasto e dei servizi tecnici erariali e del personale di collaborazione delle conservatorie dei registri immobiliari, che partecipa alla ripartizione dei tributi speciali e degli emolumenti per i servizi resi dal Ministero delle finanze contemplati rispettivamente dalla tabella *A* allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, e dalla tabella *A* allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870, l'assegno mensile previsto dalla presente legge è sottoposto a riduzione in misura non superiore al 50 per cento dell'importo dell'assegno stesso, da determinare, per i diversi coefficienti di stipendio di ogni carriera, per ciascuna di dette categorie di personale e per ogni esercizio finanziario, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro, tenuto conto dell'importo di detti tributi speciali ed emolumenti ripartiti nel primo semestre dell'esercizio precedente.

Art. 5.

L'assegno mensile previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio o della paga o della retribuzione nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzioni di dette competenze, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse.

Art. 6.

La presente legge non è applicabile nei confronti dei conservatori dei registri immobiliari.

Art. 7.

L'assegno mensile di cui alla presente legge non è cumulabile, salva l'opzione per il trattamento più favorevole, con il premio di esercizio previsto dalla legge 27 maggio 1961, n. 465, il premio di maggior produzione ed il premio di operosità previsti dalla legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni, i diritti previsti dall'articolo 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e successive modificazioni, il premio di interessamento previsto dall'articolo 55 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, i diritti previsti dalla legge 17 febbraio 1958, n. 59, il premio per l'incremento del rendimento industriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, o analoghi diritti, proventi o compensi, vigenti presso le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, diverse da quelle indicate nel primo comma del precedente articolo 1 o presso Enti di diritto pubblico.

Art. 8.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1961-62 viene fatto fronte con corrispondente aliquota delle entrate derivanti dal provvedimento che modifica l'articolo 5 della legge 31 luglio 1954, n. 570, concernente la restituzione dell'imposta generale sui prodotti esportati e l'istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 novembre 1961

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI — PELLA — TRABUCCHI — BO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1961.

**Nomina del prof. Giuseppe de Meo a presidente dell'Istituto centrale di statistica per la durata di un quadriennio.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il proprio decreto 8 agosto 1957, con il quale il prof. Lanfranco Maroi è stato confermato nella carica di presidente del detto Istituto per il quadriennio 1° agosto 1957-31 luglio 1961;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del presidente dell'Istituto stesso per un nuovo quadriennio;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Giuseppe de Meo è nominato presidente dell'Istituto centrale di statistica per la durata di un quadriennio, a decorrere dal 20 ottobre 1961.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1961

GRONCHI

FANFANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1961*
*Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 255.* — MASSIMO

(7512)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1961.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del fiume Fibbio, sita nell'ambito dei comuni di San Martino Buon Albergo e Verona.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 25 giugno 1960 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del fiume Fibbio, sita nell'ambito dei comuni di San Martino Buon Albergo e Verona;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo dei comuni di San Martino Buon Albergo e Verona;

Vista l'opposizione prodotta, contro la suddetta proposta di vincolo, dal comune di San Martino Buon Albergo;

Considerato che il vincolo non comporta intralci alla zona industriale e non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce, con i suoi laghetti, sorgenti, fiumi e fossi affiancati da folta vegetazione come salici piangenti e pioppi, con i suoi filari di alberi e con i suoi verdi boschetti, un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente anche valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona del fiume Fibbio, sita nel territorio dei comuni di San Martino Buon Albergo e Verona, confinante: a nord, con la strada comunale della Pieve; ad est, con la strada comunale della Pedrotta, dal Capitello di S. Antonio alla Madonnina, alla Pedrotta in confine con San Martino Buon Albergo, strada interna fra Ferrazze e villa Musella. strada interna fra villa Musella e Corte Drago, strada statale n. 11 da Corte Drago al cavalcavia dell'autostrada Verona-Padova nei pressi di Vago; a sud: con l'autostrada Verona-Padova fra il cavalcavia della strada statale n. 11 fino a Cà Nuova Rosella; ad ovest, con fossa Rosella da Cà Nuova Rosella a S. Antonio, fossa Murara da S. Antonio per località Cavallo e Presa fino alla località Falcona, confine con il comune di Verona, fossa Zenobia da Falcona alla Chiesa parrocchiale di Montorio, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La Soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che i comuni di San Martino Buon Albergo e Verona provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 ottobre 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

---

**Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Verona**

*Stralcio del verbale di seduta*

Alle ore 10 del 25 giugno 1960, nella sede della Soprintendenza ai monumenti di Verona, invitata con lettera raccomandata n. 2419 in data 20 giugno 1960, dal vice presidente, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona;

(*Omissis*).

1) MONTORIO E S. MARTINO BUON ALBERGO: Vincolo d'insieme.

Ricorda che le aree in cui si trovano le sorgenti di alimentazione del Fibbio e degli altri rami d'acqua compresi nel Consorzio del fiume Fibbio, sono particolarmente importanti

perchè la zona, allo sbocco della Val di Montorio prospiciente la pianura padana, a circa km. 7 dalla città di Verona, costituisce con i suoi laghetti, sorgenti, fiumi e fossi, distribuiti in una rete mirabile, affiancati da folta vegetazione, come salici piangenti e pioppi, forma un singolare ambiente ricco di colore che ha sempre, in ogni tempo, richiamato l'attenzione dei veronesi e dei turisti, che hanno apprezzato la zona in parola, non solo per la naturale freschezza che presentava e presenta nel periodo estivo, ma anche per l'intenso e caratteristico verde dei boschetti e filari di alberi di grande valore paesaggistico.

Il complesso forma nota essenziale di cose immobili costituenti un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale per la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano, per il quale propone il vincolo, ai sensi dell'art. 1, comma terzo, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e art. 9, comma quarto, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

Della zona sono interessati al vincolo i corsi d'acqua seguenti:

1) *Squarà*: laghetto adiacente alla Chiesa parrocchiale di Montorio, da cui derivano: la fossa Murara, il fiumicello e la fossa Cozza;

2) *Tondo o Fontanone*: laghetto adiacente all'ex lanificio Rossi di Montorio, da cui deriva il Fibbio che scorre, verso sud, dalla parte orientale di Montorio fino a Ferrazze, in cui, adiacente allo stabilimento Oleifici Veneti Riuniti, forma un laghetto da cui partono due rami d'acqua scorrenti verso sud denominati Fibbio e fossa Rosetta e un altro ramo, scorrente sempre verso sud, alle radici della collina, denominato fossa Pozza.

3) *Sorgente della Madonnina*: alimenta la fossa Zenobia che scorre, per quasi tutto il tragitto, parallela alla fossa Murara.

Pertanto, la Commissione, all'unanimità, riconoscendo alla zona proposta caratteristico aspetto e valore estetico e tradizionale, approva il vincolo proposto, secondo i seguenti limiti, i cui confini sono così delimitati:

A nord, strada comunale della Pieve; a est strada comunale della Pedrotta, dal Capitello di San Antonio alla Madonnina, alla Pedrotta in confine con San Martino Buon Albergo; strada interna fra Ferrazze e villa Musella, poi strada interna fra villa Musella e Corte Drago; strada statale n. 11 da Corte Drago al cavalcavia dell'autostrada Verona-Padova nei pressi di Vago; a sud l'autostrada Verona-Padova fra il cavalcavia dello stabile n. 11 fino a Cà-Nuova Rosella; a ovest fossa Rosella da Cà Nuova Rosella a Sant'Antonio; fossa Murara da Sant'Antonio per località Cavallo e Presa fino alla località Falcona; confine con il comune di Verona. fossa Zenobia da Falcona alla Chiesa parrocchiale di Montorio.

Esaurito l'argomento posto all'ordine del giorno, alle ore 13, il presidente, ringrazia gli intervenuti e toglie la seduta.

(*Omissis*).

(7337)

---

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1961.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Somma Vesuviana (Napoli).**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Napoli per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 22 ottobre 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Somma Vesuviana (Napoli);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Somma Vesuviana;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma incombe soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che il territorio predetto ha notevole interesse pubblico perchè costituisce dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica aventi anche valore estetico e tradizionale per la spontanea concordanza fra l'opera della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Somma Vesuviana (Napoli), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Somma Vesuviana provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 ottobre 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

---

**Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Napoli**

*Verbale n.* 42 (Stralcio)

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno 22 ottobre, alle ore 9, nella sede della Soprintendenza ai monumenti - Palazzo Reale, si è riunita la Commissione.

(*Omissis*).

*Ordine del giorno*:

1) AUTOSTRADA NAPOLI-POMPEI: Imposizione vincolo sui suoli a monte ed a valle dell'autostrada.

2) Imposizione vincolo d'insieme sui territori dei comuni vesuviani: (Santa Anastasia, Ottaviano, SOMMA VESUVIANA, Pollena Trocchia, Terzigno, San Sebastiano al Vesuvio, San Giuseppe Vesuviano, San Giorgio a Cremano, Torre del Greco, Resina, Pompei, Boscotrecase, Portici, Torre Annunziata).

Aperta la seduta, il presidente propone di invertire l'ordine del giorno e di discutere per primo argomento l'imposizione di vincolo di insieme su i territori comunali dei paesi vesuviani perchè, se si decide tale vincolo, non vi è ragione di discutere l'impostazione di vincolo su i terreni a monte e a valle dell'autostrada Napoli-Pompei, ricadendo detti terreni sotto la circoscrizione dei comuni vesuviani, indicati al punto 2) dell'ordine del giorno.

La proposta è accolta e il presidente chiede ai sindaci e ai delegati dei sindaci, presenti, di conoscere se esistono, nei Comuni amministrati, regolamenti edilizi comunali e piani regolatori.

Prendono la parola:

(*Omissis*).

Il prof. Antonio Converti, delegato del sindaco di Somma Vesuviana per far presente, che oltre al regolamento edilizio, è allo studio il piano regolatore:

(*Omissis*).

Udite le relazioni dei rappresentanti dei vari Comuni, il presidente e il soprintendente richiamano l'attenzione di tutti i presenti sulla inderogabile necessità di imporre il vincolo, ai sensi, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, su i territori dei comuni vesuviani — alcuni dei quali sono addirittura senza neanche regolamento edilizio — alfine di non menomare irrimediabilmente la caratteristica e suggestiva bellezza paesistica di queste contrade alle falde del Vesuvio. Essi ritengono pertanto che sia quanto mai opportuno imporre il vincolo di insieme su ogni Comune. I rappresentanti dei Comuni interessati dichiarano di essere in massima parte d'accordo sulla necessità di porre un vincolo ma ritengono che l'imposizione del vincolo sull'intero territorio è eccessiva perchè comprenderebbe anche località di non rilevante interesse paesistico e chiedono quindi, che sia limitata a determinate zone, costituendo, così, delle fasce di protezione.

Il prof. Pacini, l'arch. De Pascale e l'ing. Carola replicano chiarendo, innanzi tutto, che il vincolo non vuole significare divieto assoluto di edificabilità, ma deve essere inteso soltanto come una disciplina contro indiscriminate costruzioni che potrebbero alterare pregiudizievolmente il paesaggio e, data la particolare natura della località, fanno presente l'impossibilità di accogliere la richiesta di una riduzione di vincolo, rendendosi difficile una esatta delimitazione tra zone di maggiore o minore interesse paesistico, senza dire degli inevitabili inconvenienti che essa comporterebbe.

Dopo ampia discussione, la Commissione che, alla unanimità, è d'accordo di imporre il vincolo d'insieme, decide di porre ai voti tale questione, discutendola Comune per Comune.

(*Omissis*).

Comune di SOMMA VESUVIANA: la Commissione, con il voto favorevole del rappresentante del sindaco, che ha ottenuto le chieste delucidazioni sulla portata del vincolo, all'unanimità decide di porre il vincolo d'insieme su tutto il territorio comunale di Somma Vesuviana, ai sensi dei commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perchè esso è costituito da un complesso di immobili di caratteristico aspetto oltre che da bellezze considerate come quadri naturali.

(*Omissis*).

Alle ore 13 scioglie la seduta redigendo il presente verbale.

*Il presidente*: Ettore CERIANI

*Il segretario*: dott. Vittorio PERITO

(7332)

---

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1961.

**Revoca del vincolo imposto con il decreto ministeriale 16 ottobre 1958, concernente la dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del bacino e della cascata del Nambrone, sita nell'ambito del comune di Pinzolo (Trento).**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche nonchè il relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il proprio decreto in data 16 ottobre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 31 ottobre 1958, con il quale veniva vincolata, ai sensi della citata legge, la zona del bacino e della cascata del Nambrone, sita nell'ambito del comune di Pinzolo;

Visti gli esposti prodotti dai comuni di Carisolo e Giustino, e dalla Società idroelettrica Sarca-Molveno;

Visto il parere espresso dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trento, nella riunione del 28 aprile 1959;

Decreta:

Il vincolo imposto, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreto in data 16 ottobre 1958 è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento curerà che il comune di Pinzolo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale*, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 ottobre 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

---

**Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trento**

*Verbale della seduta tenutasi a Trento il 28 aprile 1959*

L'anno 1959 (millenovecentocinquantanove), addì 28 (ventotto) del mese di aprile in Trento, presso la Soprintendenza ai monumenti e gallerie, Castello del Buonconsiglio.

A seguito di regolare avviso di convocazione si è oggi adunata la Commissione predetta, il presidente della Commissione dichiara aperta la seduta essendo le ore 15,10 ed enuncia gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ad 2) dell'ordine del giorno: Il presidente richiamandosi alla delibera del 16 maggio 1957 relativa alla zona panoramica del bacino e della cascata del Nambrone, riferisce che da parte della Società idroelettrica Sarca-Molveno in Milano, e dei comuni di Giustino e Carisolo vennero presentate formali opposizioni al decreto vincolato con motivazioni in fatto e in diritto. Mentre per le obbiezioni di merito restano riservate le competenti determinazioni della superiore autorità ministeriale, per quanto attiene al fatto le obbiezioni dei comuni di Carisolo e di Giustino sono risultate fondate in quanto gli Enti medesimi non sono stati formalmente convocati all'adunanza predetta.

Scopo della presente deliberazione è appunto quello di sanare il rilevato difetto di procedura e pertanto viene riproposto alla delibera della Commissione presenti tutti i Comuni interessati, la inclusione della zona del bacino e della cascata del Nambrone nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Trento.

A questo punto il sig. ing. Fabio Conci nella veste di rappresentante dell'associazione degli industriali della provincia di Trento riconferma la opposizione formulata dal precedente verbale 16 maggio 1957 ribadendo che la zona predetta non presenta caratteristiche di particolare « bellezza » meritevole e di specifica « tutela » nei riguardi panoramici, alpinistici e turistici.

Alla dichiarazione dell'ing. Conci si associano, confermando la rispettiva opposizione, i rappresentanti dei comuni di Pinzolo, Carisolo e Giustino, cui interessa l'eventuale sfruttamento a scopi idroelettrici della zona, che, turisticamente è pressochè ignorata e comunque scarsissimamente frequentata.

Stante la determinata opposizione da parte dei rappresentati e della Associazione degli industriali della Provincia, l'ing. Conci propone che sia posta ai voti la seguente mozione: « si respinge la proposta relativa alla inclusione della zona del bacino e della cascata del Nambrone in comune di Pinzolo, Carisolo e Giustino in considerazione che le caratteristiche naturali della zona stessa, Comuni a larga parte della alta zona alpina, non presentano aspetti di particolare, eccezionale bellezza meritevoli di specifica tutela nei riflessi naturali, geologici, panoramici e turistici ».

Posta ai voti, la mozione viene approvata con sei voti favorevoli (comuni di Pinzolo, Carisolo e Giustino, rappresentante industriali, Ente turismo, rappresentante agricoltori) e due contrari (presidente e vice presidente della Commissione).

La vincolazione della zona predetta deve pertanto intendersi come decaduta.

Ad 3) dell'ordine del giorno: Nessun argomento.

La seduta è dichiarata chiusa essendo le ore 17.

*Il presidente*: prof. Ezio MOSNA

*Il segretario*: dott. Arnaldo OSTI

**(7336)**

---

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1961.

**Modifiche allo statuto dell'Istituto federale di credito agrario, per l'Italia centrale, con sede in Roma.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visti lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 2 ottobre 1948, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione in data 27 aprile 1961 della assemblea generale dei partecipanti al capitale del predetto Istituto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 2, 4, 9, 10, 15, 16, 18 e 21 dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, in conformità dei rispettivi testi qui allegati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1961

*Il Ministro*: TAVIANI

---

**Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale**

STATUTO

Art. 2.

L'Istituto ha la sua sede in Roma ed ha durata indeterminata.

Esso svolge la sua attività attraverso le Casse di risparmio partecipanti. Il disimpegno da parte delle Casse di risparmio partecipanti dell'attività dell'Istituto è effettuato in forza di un mandato generale di rappresentanza con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione.

I poteri e le facoltà concessi alle Casse di risparmio partecipanti verranno da queste esercitati secondo le proprie norme statutarie e regolamentari.

I rapporti fra l'Istituto e le Casse di risparmio partecipanti sono regolati da apposita Convenzione approvata dai rispettivi Consigli di amministrazione.

Art. 4.

Il patrimonio dell'Istituto federale è formato:

*a*) dai fondi patrimoniali del cessato Istituto di credito agrario per l'Italia centrale;

*b*) dai fondi di riserva ordinario e speciali, di cui all'art. 25;

*c*) da n. 1250 quote nominative indivisibili di L. 2.400.000 ciascuna, conferite dagli Istituti partecipanti.

La responsabilità dei partecipanti è limitata alle quote da ciascuno conferite.

Inoltre sono conferite all'Istituto federale tutte le anticipazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 16 giugno 1939, n. 968.

Art. 9.

Nelle assemblee i partecipanti dispongono di un voto per ogni quota di L. 2.400.000, di capitale sottoscritto fino a 40 quote.

I partecipanti che abbiano sottoscritto un numero di quote superiore a 40 godono di un voto per ogni 5 quote oltre le prime 40 e sino a 400.

Ogni partecipante può farsi rappresentare all'assemblea da un altro partecipante, mediante delega conferita anche con semplice lettera. Nessun partecipante può avere più di due deleghe.

Art. 10.

L'assemblea ordinaria è convocata entro il 30 aprile, dal presidente, per provvedere:

*a*) alla discussione ed approvazione del bilancio ed al riparto degli utili, udita la relazione dei sindaci;

*b*) alla nomina del vice presidente e degli altri membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale di sua spettanza;

*c*) alla determinazione della misura dell'indennità di rappresentanza al Presidente e delle medaglie di presenza e delle indennità di trasferta spettanti al presidente ed ai componenti il Consiglio di amministrazione ed il Comitato centrale di credito e alla determinazione degli emolumenti spettanti ai sindaci;

*d*) alla decisione degli argomenti che il Consiglio di amministrazione crederà di sottoporle.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio di amministrazione od a richiesta di tanti partecipanti che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, o qualora ne sia fatta richiesta dal Collegio dei sindaci;

Art. 15.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

*a*) compilare i regolamenti interni occorrenti per disciplinare l'ordinamento, il funzionamento e l'attività dello Istituto;

*b*) determinare i criteri generali per la distribuzione del credito;

*c*) nominare il Comitato centrale ed i Comitati locali di credito, determinandone le funzioni e controllandone la attività;

*d*) predisporre i bilanci e le relazioni, e quant'altro deve formare oggetto di discussione delle assemblee;

*e*) deliberare sulle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento devolute alla sua competenza;

*f*) determinare i tassi di interesse per le varie specie di operazioni;

*g*) fissare i criteri per le spese di amministrazione, nominare il direttore generale e gli impiegati, fissandone i requisiti e gli emolumenti;

*h*) deliberare sulle liti da promuoversi o da sostenersi, autorizzando il presidente a stare in giudizio, nonchè a transigere, rinunciare, ecc.;

*i*) deliberare sulla vendita degli stabili di cui l'Istituto sia rimasto deliberatario all'incanto, o che l'Istituto abbia comunque acquistato in soddisfacimento dei suoi crediti;

*l*) deliberare sulle cancellazioni, restrizioni, divisioni, sostituzioni e surrogazioni di ipoteche e di privilegi convenzionali ed in genere su qualsiasi formalità ipotecaria, sulla rinuncia ad ipoteche legali e sulla cancellazione o annotazione di inefficacia delle trascrizioni, nonchè sulla rinuncia totale o parziale di pegni o privilegi od altre garanzie;

*m*) deliberare sulla delega dei poteri e sulle facoltà da concedersi alle Casse di risparmio partecipanti per il disimpegno del mandato di rappresentanza di cui all'art. 2, secondo comma, nonchè sulla facoltà ed i poteri di rappresen-

tanza da concedere alle Casse stesse in relazione al disposto del quarto comma dell'art. 2 per promuovere le azioni cautelari e le esecuzioni mobiliari ed immobiliari conseguenti all'esercizio dell'ordinaria attività istituzionale, e per consentire alla cancellazione delle ipoteche, dei privilegi, e alle cancellazioni o annotazioni di inefficacia delle trascrizioni ed alla restituzione di pegni od altre garanzie, nei casi in cui il credito risulti integralmente estinto o non sia sorto per non essere stato stipulato il contratto definitivo del mutuo;

*n*) provvedere in genere a tutti quanto occorra per regolare il funzionamento dell'Istituto e deliberare su ogni altro oggetto che nel presente statuto non sia espressamente riservato alla competenza dell'assemblea.

Art. 16.

La presidenza è composta del presidente e del vice presidente.

Il presidente rappresenta l'Istituto ad ogni effetto di legge. Egli presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato centrale di credito, sovraintende a tutto il funzionamento dell'Istituto; firma gli atti e la corrispondenza impegnativa; prende in via d'urgenza le determinazioni necessarie in materie riservate alla competenza del Comitato centrale di credito e, ove non sia possibile convocare il Comitato centrale di credito, del Consiglio di amministrazione, sottoponendo le proprie decisioni alla ratifica dell'Organo competente nella sua prima successiva riunione; consente alla cancellazione delle ipoteche e dei privilegi, alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, e, nei modi di legge, alle cancellazioni o alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni ed alla restituzione di pegni ed altre garanzie, sempre che il credito sia integralmente estinto o non sia sorto per non essere stato stipulato il contratto definitivo di mutuo.

Quest'ultima facoltà, in virtù del disposto del precedente art. 15, lettera *m*), può essere dal Consiglio di amministrazione delegata anche alle Casse di risparmio partecipanti.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito a tutti gli effetti dal vice presidente. In caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo, le funzioni del presidente sono assunte dal consigliere di amministrazione più anziano.

Si intende consigliere anziano colui che da maggior tempo fa parte ininterrottamente del Consiglio; a parità di tale condizione, il più anziano di età.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, può attribuire ad altro consigliere la rappresentanza dell'Istituto per mansioni speciali o per determinate operazioni.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza del presidente.

Art. 18.

Spetta al Comitato centrale di credito:

*a*) deliberare su tutte le operazioni che il Consiglio di amministrazione non creda di riservare alla propria competenza o a quella dei Comitati locali;

*b*) deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio di amministrazione, richiedendone la ratifica nella prossima seduta;

*c*) dare parere su ogni questione riguardante l'applicazione delle leggi sul credito agrario o su ogni altra questione interessante il finanziamento o l'incremento dell'agricoltura delle provincie del Lazio, dell'Umbria e delle Marche, per le quali venga interpellato dal Consiglio di amministrazione.

Le adunanze del Comitato centrale di credito sono valide con l'intervento del presidente o del vice presidente dell'Istituto, nonchè di almeno altri due membri, dei quali almeno uno appartenente al Consiglio di amministrazione. In caso di contemporanea assenza del presidente e del vice presidente dell'Istituto sarà necessaria la presenza di ambedue i membri appartenenti al Consiglio di amministrazione dell'Istituto dei quali il più anziano assumerà la presidenza.

Nelle votazioni prevale, in caso di parità, il voto del Presidente.

Art. 21.

Alla direzione dell'Istituto è preposto un direttore generale nominato dal Consiglio di amministrazione fra persone particolarmente esperte in materia di credito agrario. La nomina deve riportare il preventivo benestare della Banca d'Italia.

Il direttore generale assiste, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione, con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto; esso assiste inoltre con voto deliberativo alle sedute del Comitato centrale di credito.

Il direttore generale, sovraintendendo a tutto il personale dell'Istituto, ne cura la disciplina e vigila il lavoro dei vari uffici; egli inoltre adempie alle seguenti funzioni:

*a*) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato centrale di credito, nonchè alla esecuzione delle disposizioni del presidente ed in genere cura la esatta osservanza delle norme di legge, del presente statuto e dei regolamenti;

*b*) firma la corrispondenza ordinaria, i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione, le girate dei vaglia e degli altri titoli all'ordine e le quietanze;

*c*) dispone e disciplina gli accertamenti tecnici ed i collaudi occorrenti;

*d*) riferisce al Consiglio di amministrazione ed al Comitato centrale di credito su tutte le domande di sovvenzione di loro competenza e sugli oggetti posti all'ordine del giorno sui quali non riferisca il presidente;

*e*) interviene all'assemblea dei partecipanti, alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato centrale di credito, prende nota delle deliberazioni e le controfirma con il presidente.

Il direttore generale deve inoltre dare pareri e formulare proposte sulle nomine, sulle promozioni e sul trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo.

Il direttore generale può, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, delegare la firma ad altri dirigenti e funzionari con le modalità e nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale, le sue mansioni vengono assunte dal funzionario designato annualmente dal Consiglio di amministrazione. A tale funzionario il Consiglio di amministrazione potrà attribuire *ad personam* la qualifica di vice direttore generale

Istituto Federale di credito agrario per l'Italia centrale

*Il presidente*: Giuseppe DELLA CHIESA

*Il direttore generale*: Giuseppe TEDESCHI

Visto: *il Ministro per il Tesoro*: TAVIANI

(7378)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1961.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona ai lati della strada per il Santuario della Madonna del Soccorso, sita nell'ambito del comune di Ossuccio (Como).**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 5 marzo 1960 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona ai lati della strada per il Santuario della Madonna del Soccorso, sita nell'ambito del comune di Ossuccio (Como);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Ossuccio;

Vista l'opposizione prodotta, contro la suddetta proposta di vincolo, da un gruppo di abitanti nel comune di Ossuccio, capolista sig. Bianchi Silvio;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto, l'obbligo di

presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza, avente anche valore estetico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale del lago di Como;

Decreta:

La zona ai lati della strada per il Santuario della Madonna del Soccorso, sita nel territorio del comune di Ossuccio (Como), comprendente una fascia di terreno parallela alla strada della profondità di metri 100 (cento) misurati dai due bordi della strada stessa; ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Ossuccio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 28 ottobre 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

---

**Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como**

*Verbale n.* 1 - *Adunanza del* 5 *marzo* 1960

(*Omissis*).

3) OSSUCCIO: Proposta di vincolo della fascia di terreno che costeggia la strada per il Santuario della Madonna del Soccorso.

E' assente il sindaco del comune di Ossuccio;

LA COMMISSIONE

riprende in esame il proprio parere favorevole, espresso nella seduta del 23 luglio 1959, in merito al vincolo della zona adiacente alla strada che conduce al Santuario della Madonna del Soccorso in conformità al parere medesimo:

considerata la caratteristica della zona costituita dalla presenza del Santuario che forma un punto di belvedere accessibile al pubblico dal quale si può godere la visuale del lago di Como;

considerata anche l'importanza del Santuario stesso e che bene s'inquadra nell'ambiente circostante tanto da formare un caratteristico quadro di valore estetico e tradizionale;

delibera

all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei riguardi della zona di cui sopra per una fascia di terreno parallela alla strada citata per una profondità di m. 100 dai due bordi della stessa.

(*Omissis*).

(7333)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1961.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del lago di Lugano (Ceresio), sita nell'ambito dei comuni di Brusimpiano e Porto Ceresio (Varese).**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 22 dicembre 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera del lago di Lugano (Ceresio), sita nell'ambito dei comuni di Brusimpiano e Porto Ceresio (Varese);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Brusimpiano e Porto Ceresio;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con la sua caratteristica configurazione e con la tipica vegetazione costituita prevalentemente da conifere, oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale del lago di Lugano e della opposta sponda svizzera;

Decreta:

La zona costiera del lago di Lugano, sita nel territorio dei comuni di Brusimpiano e Porto Ceresio (Varese) compresa nel tratto che va dal confine con il comune di Lavena Ponte Tresa al confine svizzero, delimitata, nel senso della larghezza, nel seguente modo: dalla sponda del lago una fascia di 200 (duecento) metri fino all'inizio dell'abitato di Porto Ceresio, da questo punto, seguendo sempre il litorale, fino alla cascina San Pietro, una fascia di metri 100 (cento), dalla cascina San Pietro fino all'inizio della località Selva Piana una fascia di metri 50 (cinquanta) a partire dalla sponda del lago, indi tutta la plaga di Selva Piana dalla sponda del lago ad una linea posta a 50 (cinquanta) metri a monte della strada fino al confine svizzero, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che i comuni di Brusimpiano e Porto Ceresio provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni

stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 30 ottobre 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

---

**Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese**

*Riunione del 22 dicembre 1959*

(*Omissis*).

2) Sponda del lago di Lugano nei comuni di BRUSIMPIANO e PORTO CERESIO.

Sono presenti il sig. Sbrocca Andrea, rappresentante di Porto Ceresio e il sig. Tosi Egidio, rappresentante del comune di Lavena Ponte Tresa.

E' assente benchè regolarmente invitato con lettera raccomandata n. 7076 del 18 dicembre 1959 il rappresentante del comune di Brusimpiano.

Il presidente propone alla Commissione l'apposizione del vincolo nella zona in questione.

LA COMMISSIONE

sentito il rappresentante del comune di Porto Ceresio;

considerata l'importanza paesistica della sponda del lago di Lugano, in territorio italiano, costituita dalla varia configurazione della sponda che alternata da sporgenze e insenature presenta una varia e tipica vegetazione locale prevalentemente di conifere, formando un quadro naturale di notevole interesse;

riconosciuto che la medesima offre dei continui punti di vista accessibili al pubblico da cui si gode, in particolare per chi percorre la strada litoranea, la magnifica visuale del lago di Lugano e delle sponde opposte che avvicinandosi e allontanandosi tratto tratto offrono una sequenza di visioni e scorci panoramici di notevole interesse;

delibera

all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla sponda del lago di Lugano limitata nel modo che segue:

(senso della lunghezza): la fascia costiera che parte dalla linea di confine del comune di Lavena Ponte Tresa sino al comune di Brusimpiano, e da questo alla linea di confine che divide il comune di Porto Ceresio con il territorio svizzero;

(senso della larghezza): dalla sponda del lago una fascia di 200 metri, sino all'inizio dell'abitato di Porto Ceresio, da questo punto seguendo sempre il litorale fino alla cascina San Pietro una fascia di m. 100. Dalla cascina San Pietro sino all'inizio della località Selva Piana la fascia ha una profondità di m. 50 a partire dalla sponda del lago. Indi tutta la plaga di Selva Piana limitata dalla sponda del lago e la strada e una striscia di 50 metri a monte della strada stessa fino al confine del comune di Porto Ceresio con il territorio svizzero.

(*Omissis*).

(7331)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1961.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Costalunga, sita nell'ambito del comune di Brescia.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 20 novembre 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Costalunga, sita nell'ambito del comune di Brescia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Brescia;

Vista l'opposizione prodotta, contro la suddetta proposta di vincolo, da un gruppo di cittadini di Brescia, capolista ing. Mario Spada;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare, con la sua conformazione ad alture e con la ricca e varia vegetazione attorno alle numerose ville situate nei pendii, un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente anche valore estetico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere il vasto panorama della pianura Padana, delle prealpi Bresciane e della valle Trompia;

Decreta:

La zona di Costalunga, sita nel territorio del comune di Brescia, confinante a nord con il torrente Garzetta lungo la val Persane fino alla testata di questa valle (confine del comune di Brescia); ad est con il confine del comune di Brescia, fino alla testata della val Carrobbio, detta valle fino all'abitato di Sant'Eufemia, via C. Noventa e via XXIII Marzo; a sud con il viale Bornata e viale Venezia; ad ovest con via F. Turati, via Rocchino, via Schivardi fino all'incontro con il torrente Garzetta, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Brescia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 30 ottobre 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

---

**Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia**

*Verbale n. 2 - Adunanza del 20 novembre 1959*

2) BRESCIA: Tutela paesistica della zona di Costalunga.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

considerato che tutta la zona dei Ronchi di Valtavareda, di Valsorda, di San Fiorano, dei Medaglioni, del Goletto, di San Gottardo e di Costalunga forma un quadro panoramico di singolare bellezza costituito dalla conformazione della zona ad alture e dalla ricca e varia vegetazione attorno alle numerose ville signorili situate nei pendii, che coi loro motivi caratteristici architettonici si inquadrano magnificamente nel panorama;

visto che tale quadro è visibile delle strade della zona pianeggiante constatato che il complesso di cui sopra offre anche dei punti di vista accessibili al pubblico, dai quali si gode un vasto panorama costituito: a sud dalla pianura padana, ad occidente ed a nord dalle Prealpi Bresciane e dalla valle Trompia;

rilevata la necessità di eliminare il pericolo che costruzioni o trasformazioni non regolate deturpino tale complesso panoramico sopra descritto;

richiamato il verbale n. 1 del 18 marzo 1958 e la riserva in esso contenuta;

delibera

all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul complesso dei Ronchi di Valtavareda, di Valsorda, di San Fiorano, dei Medaglioni, del Goletto, di San Gottardo e di Costalunga, precisandolo nei seguenti limiti:

*a*) a nord il corso del torrente Garzetta lungo la val Persane fino alla testata di questa valle (confine del comune di Brescia);

*b*) a est il confine del comune di Brescia sino alla testata, della val Carrobbio, la stessa valle sino all'abitato di San Eufemia, via C. Noventa, via XXIII Marzo;

*c*) a sud viale Bornata, viale Venezia;

*d*) a ovest via F. Turati, via S. Rocchino, via Schivardi sino all'incontro con il torrente Garzetta, torrente Garzetta

(*Omissis*).

**(7330)**

---

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 9 novembre 1961.

**Proroga della gestione commissariale del comune di Bari.**

*Relazione illustrativa*

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 agosto 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 18 agosto 1961, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Bari ed è stato provveduto alla nomina di un commissario straordinario nella persona del prefetto dott. professor Pasquale Prestipino.

All'atto dell'insiedamento il commissario si è trovato nella necessità di affrontare numerosi e complessi problemi cittadini, la cui soluzione costituisce la necessaria premessa per riportare alla normalità la situazione della civica azienda dopo il lungo periodo di carenza dell'Amministrazione ordinaria.

Infatti l'Amministrazione ordinaria, dopo essersi efficacemente adoperata per l'impostazione di problemi di vitale importanza per la Città di Bari, si trova ora nella necessità di affrontare la soluzione dei problemi stessi, che sarebbero inevitabilmente compromessi e comunque subirebbero una lunga stasi pregiudizievole, se allo scadere del normale periodo di carica, il commissario dovesse interrompere la sua opera.

Tali sono infatti i problemi che attengono alla sistemazione di importanti servizi pubblici in concessione di imminente scadenza (31 dicembre 1961) quali i trasporti urbani, le imposte di consumo, la nettezza urbana, l'albergo delle nazioni e in particolare i provvedimenti atti ad assicurare la funzionalità della centrale municipale del latte in dipendenza della pronunciata decadenza della società concessionaria.

Sono inoltre da segnalare importanti ed urgenti provvedimenti in fase di concretamento per l'attuazione del piano regolatore quali la sistemazione dell'importante piazza Ferrarese e la variante del piano regolatore per la trasformazione in stazione di testa della stazione ferroviaria, oltre che una serie vastissima di altri problemi cittadini, alcuni dei quali, impostati sin dalla precedente gestione commissariale (1957-59), rimasero sospesi per la carenza della disciolta Amministrazione ordinaria.

Allo scopo di assicurare alla gestione commissariale la possibilità di completare la impostazione e la risoluzione del programma in corso, si rende necessaria la proroga della gestione commissariale stessa ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203. E ciò si provvede con decreto prefettizio di pari data, unito alla presente relazione.

Bari, addì 9 novembre 1961

*Il prefetto*: GIURA

---

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 agosto 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 18 agosto 1961, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Bari e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione di detto Comune il prefetto dott. prof. Pasquale Prestipino;

Ritenuta la necessità di prorogare di tre mesi la gestione commissariale per i motivi esposti nell'allegata relazione illustrativa che costituisce parte integrante del presente decreto;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Bari è prorogata di tre mesi, a decorrere dal 18 novembre 1961.

All'attuale commissario straordinario, prefetto dottore prof. Pasquale Prestipino, sono conferiti, per il suddetto periodo di tempo, i poteri conferitigli col decreto del Presidente della Repubblica di cui alle premesse.

Bari, addì 9 novembre 1961

*Il prefetto*: GIURA

**(7519)**

---

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza della cattedra di « Fisiologia umana » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino è vacante la cattedra di « Fisiologia umana » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7521)

**Vacanza della cattedra di « Meccanica razionale » presso la Facoltà di ingegneria della Università di Roma**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di « Meccanica razionale » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7522)

**Vacanza della cattedra di « Fisica teorica » presso la Scuola normale superiore di Pisa**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Scuola normale superiore di Pisa, è vacante la cattedra di « Fisica teorica » cui la Scuola stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al direttore della Scuola anzidetta, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gezzetta Ufficialc* della Repubblica Italiana.

(7523)

**Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma originale di laurea**

La dott.ssa Humouda Sultana, nata a Vienna il 18 agosto 1922, ha dichiarato di aver smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in chimica, conseguito presso l'Università di Roma, il 30 luglio 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(7201)

**Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea**

La dottoressa Piccarda Guidotti, nata a Roma il 3 aprile 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Roma il 14 marzo 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(7183)

# MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Spongano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 87, l'Amministrazione comunale di Spongano (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7362)

**Autorizzazione al comune di Surano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 29, l'Amministrazione comunale di Surano (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7363)

**Autorizzazione al comune di Veglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 30, l'Amministrazione comunale di Veglie (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 17.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7364)

**Autorizzazione al comune di Zollino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 28, l'Amministrazione comunale di Zollino (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7365)

**Autorizzazione al comune di Prossedi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 274, l'Amministrazione comunale di Prossedi (Latina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7366)

**Autorizzazione al comune di Roccagorga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 231, l'Amministrazione comunale di Roccagorga (Latina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 16.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7367)

**Autorizzazione al comune di Rocca Massima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 146, l'Amministrazione comunale di Rocca Massima (Latina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7368)

**Autorizzazione al comune di Santi Cosma e Damiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 230, l'Amministrazione comunale di Santi Cosma e Damiano (Latina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 13.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7369)

**Autorizzazione al comune di Formia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 232, l'Amministrazione comunale di Formia (Latina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 51.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7370)

**Autorizzazione al comune di Minturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 265, l'Amministrazione comunale di Minturno (Latina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 30.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7371)

**Autorizzazione al comune di Cori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 123, l'Amministrazione comunale di Cori (Latina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 32.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7372)

**Autorizzazione al comune di Sermoneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 233, l'Amministrazione comunale di Sermoneta (Latina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7373)

**Autorizzazione al comune di Sezze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 275, l'Amministrazione comunale di Sezze (Latina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 63.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7374)

**Autorizzazione al comune di Bagni di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 11, l'Amministrazione comunale di Bagni di Lucca (Lucca) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 17.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7427)

**Autorizzazione al comune di Sassetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 26, l'Amministrazione comunale di Sassetta (Livorno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.720.788, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7428)

**Autorizzazione al comune di Suvereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 237, l'Amministrazione comunale di Suvereto (Livorno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.345.083, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7429)

**Autorizzazione al comune di Grassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 258, l'Amministrazione comunale di Grassano (Matera) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 13.970.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7430)

**Autorizzazione al comune di Bernalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 238, l'Amministrazione comunale di Bernalda (Matera) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 41.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7431)

**Autorizzazione al comune di Aliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 255, l'Amministrazione comunale di Aliano (Matera) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7432)

**Autorizzazione al comune di Irsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 256, l'Amministrazione comunale di Irsina (Matera) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 53.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7433)

**Autorizzazione al comune di Miglionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 257, l'Amministrazione comunale di Miglionico (Matera) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 14.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7434)

**Autorizzazione al comune di Mottola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 19, l'Amministrazione comunale di Mottola (Taranto) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 19.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7435)

**Autorizzazione al comune di Tolentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 133, l'Amministrazione comunale di Tolentino (Macerata) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 58.745.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7436)

**Autorizzazione al comune di Pompei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 24, l'Amministrazione comunale di Pompei (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7437)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 242

**Corso dei cambi del 14 novembre 1961 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 620,60 | 620,60 | 620,605 | 620,60 | 620,60 | 620,60 | 620,60 | 620,60 | 620,60 | 620,60 |
| $ Can. | 600,01 | 601 — | 600,50 | 600,75 | 599,75 | 600,95 | 600,75 | 601,10 | 601,12 | 600 — |
| Fr. Sv. | 143,55 | 143,52 | 143,53 | 143,525 | 143,55 | 143,55 | 143,54 | 143,55 | 143,53 | 143,52 |
| Kr. D. | 90,10 | 90,07 | 90,11 | 90,09 | 90,10 | 90,19 | 90,09 | 90,10 | 90,09 | 90,10 |
| Kr. N. | 87,15 | 87,13 | 87,15 | 87,175 | 87,10 | 87,15 | 87,16 | 87,15 | 87,13 | 87,13 |
| Kr. Sv. | 120,01 | 120 — | 120,02 | 120,09 | 120,05 | 119,93 | 120,075 | 120 — | 120,01 | 120 — |
| Fol. | 172,29 | 172,22 | 172,20 | 172,17 | 172,15 | 172,30 | 172,16 | 172,30 | 172,24 | 172,25 |
| Fr. B. | 12,47 | 12,47 | 12,472 | 12,47 | 12,465 | 12,47 | 12,4695 | 12,46 | 12,47 | 12,47 |
| Fr. Fr. (N.F.) | 126,30 | 126,48 | 126,46 | 126,4675 | 126,45 | 126,33 | 126,45 | 126,35 | 126,48 | 126,40 |
| Lst. | 1746,82 | 1746,80 | 1746,90 | 1746,875 | 1746,75 | 1746,77 | 1746,90 | 1746,90 | 1747 — | 1746,60 |
| Dm. occ. | 155,01 | 155,01 | 155,03 | 155,04 | 155,04 | 155,03 | 155,03 | 155 — | 155 — | 155 — |
| Scell. Austr. | 24,02 | 24,03 | 24,03 | 24,033 | 24 — | 24,03 | 24,031 | 24,03 | 24,03 | 24,02 |
| Escudo Port. | 21,78 | 21,77 | 21,83 | 21,78 | 21,70 | 21,78 | 21,7725 | 21,79 | 21,78 | 21,78 |

**Media dei titoli del 14 novembre 1961**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 99,50 |
| Id. 3,50 % 1902 | 99,50 |
| Id. 5 % 1935 | 106,075 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,95 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 88,375 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 100,70 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 98,90 |
| Id. 5 % 1936 | 101,675 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 100,20 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 99 — |

| Titolo | Media |
|---|---|
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962) | 102,125 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1963) | 102,775 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1964) | 102,85 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1965) | 102,80 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1966) | 103,125 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1968) | 103,475 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1969) | 103,125 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 103,95 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 102,90 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

**UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**

**Cambi medi del 14 novembre 1961**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 620,60 |
| 1 Dollaro canadese | 600,75 |
| 1 Franco svizzero | 143,532 |
| 1 Corona danese | 90,09 |
| 1 Corona norvegese | 87,167 |
| 1 Corona svedese | 120,082 |
| 1 Fiorino olandese | 172,165 |
| 1 Franco belga | 12,47 |
| 1 Franco nuovo (N.F.) | 126,459 |
| 1 Lira sterlina | 1746,887 |
| 1 Marco germanico | 155,035 |
| 1 Scellino austriaco | 24,032 |
| 1 Escudo Port. | 21,776 |

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### RIFORMA FONDIARIA

**Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.**

*Opera per la valorizzazione della Sila*

Con decreto ministeriale 29 settembre 1961, n. 6324/4228, registrato alla Corte dei conti in data 18 ottobre 1961, registro n. 22 Agricoltura, foglio n. 305, è stato determinato in lire 1.136.201 (lire unmilionecentotrentaseimiladuecentouno) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto ministeriale 28 settembre 1960, n. 6118/4022, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 316 del 27 dicembre 1960, per i terreni espropriati in agro del comune di Strongoli (Catanzaro) in forza del decreto presidenziale 16 settembre 1951, n. 1036 (*Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 3 ottobre 1951, supplemento ordinario) al nome della ditta GIUNTI Pietro di Leonardo e MASSARA Francesco fu Filippo, per le rispettive parti, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.135.000 (lire unmilionecentotrentacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria - Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

**(7167)**

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

**Conferimento della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Buccino (Salerno) alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.**

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Buccino (Salerno) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Buccino (Salerno) è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1961

*Il Direttore generale:* BAFFI

**(7209)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

**Concorso per esame a centosettantasei posti di consigliere di 3ª classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (tabella B).**

IL MINISTRO PER LE POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico suddetto;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente le disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il dcreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, concernente la proroga delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, contenente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Riconosciuta l'opportunità di bandire un concorso a 176 posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo di cui alla tabella *B* dell'allegato 1 alla citata legge n. 119;

Decreta:

Art. 1.

*Bando di concorso. Ripartizione dei posti.*

E' indetto un concorso per esame a centosettantasei posti di consigliere di 3ª classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (tabella *B*).

Dei predetti posti:

7 sono riservati, ai sensi dell'art. 5 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, al personale degli uffici locali ed agenzie postali e telegrafiche (direttori, titolari, ufficiali dell'albo nazionale, ricevitori e portalettere);

3 sono riservati a favore:

*a*) dei candidati che superino la prova scritta e orale di lingua tedesca di cui all'allegato *A* e che risultino idonei nelle altre prove;

*b*) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, tutte le prove di esame e superino la prova scritta e orale di lingua italiana.

I suddetti posti riservati sono suscettibili di eventuale riduzione o soppressione da effettuarsi in applicazione dell'art. 5, primo e secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I posti riservati che non siano ricoperti, saranno conferiti agli altri candidati idonei.

Art. 2.

*Titoli di studio.*

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, scienze economiche e marittime, scienze politiche, politiche e sociali, politiche amministrative, scienze statistiche e scienze coloniali.

Possono altresì partecipare al concorso stesso anche gli impiegati statali delle carriere di concetto che non siano in possesso di detti titoli di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata ed abbiano il diploma di istituto d'istruzione secondaria di 2° grado.

### Art. 3.
### *Limiti di età.*

Per partecipare al concorso in parola gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il suddeto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

*a)* per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

*b)* per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

*c)* per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

*d)* per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

*e)* per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

*f)* per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137);

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

*a)* per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

*b)* per i capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni:

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a quaranta anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmene spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 472, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

*a)* per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, indicati nell'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4) a 10) della categoria 9ª e da 3) a 6) della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 o dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

*b)* per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego (art. 12 della legge 4 dicembre 1956, numero 1404);

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo organico o aggiunto nelle Amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato, nonchè per coloro che appartengano al personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche (direttori, titolari, ufficiali dell'albo nazionale, ricevitori e portalettere);

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

### Art. 4.
### *Inammissibilità*

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione. Non possono, altresì partecipare, a norma dell'art. 128, comma 2°, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

### Art. 5.
### *Presentazione delle domande.*

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, indirizzate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Servizio I, Ufficio concorsi, viale G. Massaia n. 31, Roma, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata entro e non oltre il 60° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il Comune ove siano iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto;

g) quale sia la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'Amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

I candidati che desiderino concorrere ai tre posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere tutte le prove di esame in lingua italiana e la prova scritta e orale di lingua tedesca ovvero tutte le prove di esame in lingua tedesca e la prova scritta e orale di lingua italiana.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Gli aspiranti che si trovino alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o appartengano al personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche, dovranno presentare la domanda nel suddetto termine di giorni sessanta, ai Servizi o alle Direzioni da cui dipendono.

I servizi e le Direzioni, dopo aver apposto sulle domande il bollo a data all'atto della presentazione, le inoltreranno subito al competente ufficio del Ministero, corredandole di un rapporto informativo dal quale risultino i giudizi complessivi riportati dagli aspiranti medesimi nel triennio precedente.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito e di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

### Art. 6.
*Data dei requisiti.*

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

### Art. 7.
*Esclusione dal concorso.*

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

### Art. 8.
*Commissione esaminatrice.*

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Per l'espletamento delle prove scritte e orali che i candidati di cui alla lettera b) del precedente art. 1 sosterranno in lingua tedesca, la Commissione sarà assistita da esperti docenti della lingua stessa. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

### Art. 9.
*Diario degli esami.*

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Mancando di tali documenti, i candidati potranno presentare la propria fotografia munita della loro firma, autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

### Art. 10.
*Programma. Votazione.*

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale in base al programma annesso al presente decreto (allegato A).

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle tre prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

I candidati che abbiano chiesto nella domanda di ammissione di concorrere ai tre posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando dovranno, oltre alle prove suddette (tali prove saranno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera b) dell'art. 1 del presente decreto), sostenere:

1) quelli di cui alla lettera a) del citato art. 1, una prova scritta e orale di lingua tedesca;

2) quelli di cui alla lettera b) dello stesso art. 1, una prova scritta e orale di lingua italiana.

Nelle prove di lingua il candidato dovrà ottenere almeno la votazione di sei decimi tanto nella prova scritta che in quella orale. Quando la votazione non è inferiore al minimo indicato viene ridotta ad un decimo del suo valore.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che sostengano tutte le prove di esame in lingua tedesca, qualora non superino la prova scritta e orale di lingua italiana, non potranno conseguire l'idoneità.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prime tre prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e della media dei voti riportati nella prova di lingua ridotta ad un decimo.

### Art. 11.
*Titoli preferenziali.*

I concorrenti che avranno superato la prova orale saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Servizio I - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati e i vedovi con o senza prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, in carta da bollo da L. 100, e di data non ante-

riore a tre mesi da quella di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

*b*) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 100;

*c*) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

*d*) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo da lire 100;

*e*) i reduci civili dalla deportazione e dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione su carta da bollo da L. 100 del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

*f*) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

*g*) i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste dal 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi di guerra già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate indicati nell'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del Tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

*h*) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

*i*) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

*l*) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

*m*) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

*n*) i figli dei mutilati e di invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscano di pensione;

*o*) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*p*) i concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia in competente bollo (L. 200 per ogni foglio) dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

*q*) i concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

*r*) il personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche, dovrà produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla Direzione provinciale di appartenenza, dal quale risulti lo stato di servizio del candidato;

*s*) coloro che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dai competenti organi.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati nelle lettere *g*) ed *h*). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 12.

*Graduatoria di merito. Riserva dei posti. Decretazione dei vincitori.*

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge che prevedono riserve di posti (ex combattenti, invalidi, ecc.), nei limiti previsti dai commi primo e secondo dell'art. 5 del precitato testo unico.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

*Documentazione di rito.*

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Servizio I - Ufficio

concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) titolo originale di studio, di cui al precedente art. 2 oppure copia autentica rilasciata da notaio (L. 200 per ogni foglio).

L'autenticazione può anche essere fatta ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale dev'essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 100 (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

4) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200;

6) certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico provinciale, o militare, o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare;

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciati dall'Autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

*a*) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 200, rilasciati dal distretto militare competente;

*b*) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente. I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

*a*) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del Commissario di leva;

*b*) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da lire 100, rilasciato dal Commissario di leva di Stato e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

*a*) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco;

*b*) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da lire 100, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono ai tre posti riservati di cui all'art. 1 del presente decreto nei modi indicati nella lettera *b*) di detto articolo, dovranno produrre inoltre un certificato da cui risulti che il candidato è cittadino italiano di lingua tedesca.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui all'ultimo comma dell'art. 14. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

### Art. 14.

*Documentazioni ridotte e supplementari.*

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, possono limitarsi a produrre soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 13 e lo stato matricolare civile di cui alla lettera *p*) del precedente art. 11 ove non sia stato già trasmesso.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno produrre in luogo dei documenti di cui ai numeri 6) e 7) del precedente art. 13, un certificato rilasciato su carta bollata da lire 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da lire 100, dell'autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da lire 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), e 6) del precedente art. 13 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Art. 15.

*Periodo di prova e nomina in ruolo.*

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di consigliere di 3ª classe e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

I vincitori del concorso cui spettino i tre posti riservati di cui al precedente art. 1 potranno ottenere, ove lo richiedano, come prima sede di servizio, la destinazione ad un ufficio della provincia di Bolzano.

Trascorso il periodo di prova, i consiglieri di 3ª classe in prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di Amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina ed i loro posti verranno conferiti ad altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 7 settembre 1961

*Il Ministro*: SPALLINO

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME

MATERIE DI ESAME SCRITTO

1ª *prova*: Diritto amministrativo e costituzionale.
2ª *prova*: Diritto civile e commerciale.
3ª *prova*: Scienza delle finanze ed economia politica.
4ª *prova*: (per i candidati che concorrono ai tre posti riservati di cui all'art. 1) Traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. I due brani da tradurre saranno dettati. Non sarà consentito l'uso del vocabolario.

MATERIE DI ESAME ORALE

(Oltre quelle delle prove scritte di cui ai numeri 1, 2 e 3):

*A*) diritto penale: istituti generali - Delitti contro la pubblica Amministrazione - Delitti contro la fede pubblica - Delitti contro il patrimonio;

*B*) principi di diritto processuale penale: atti di polizia giudiziaria - Istruzione sommaria;

*C*) diritto internazionale pubblico;

*D*) contabilità generale dello Stato;

*E*) statistica metodologica ed economica;

*F*) principi di legislazione postale e delle telecomunicazioni (Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e decreto presidenziale 5 giugno 1952, n. 656);

*G*) (per i candidati che concorrono ai tre posti riservati di cui all'art. 1) conversazione in lingua tedesca, in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che abbiano chiesto nella domanda di ammissione di sostenere tutte le prove di esame in lingua tedesca, dovranno sostenere, oltre alla quarta prova scritta, una conversazione in lingua italiana, nella quale dovranno dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

*Il Ministro*: SPALLINO

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
da redigere su carta da bollo da L. 200

*Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Servizio I - Ufficio concorsi* - viale G. Massaia n. 31 - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . nato a . . . (prov. di . . .) il . . . . . domiciliato in . . . (prov. di . . .) via . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esame a centosettantasei posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo (tabella *B*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomuncazioni.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . (1).

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

*a*) di essere cittadino italiano;

*b*) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . (2);

*c*) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (3);

*d*) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . . . . . . .;

*e*) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . . . (4)

*f*) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza;

*g*) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero, . . . . . . con la qualifica di . . . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . . . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

*h*) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I candidati che desiderano concorrere ai tre posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno farne esplicita richiesta precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere tutte le prove di esame in lingua italiana e la prova scritta e orale di lingua tedesca ovvero tutte le prove di esame in lingua tedesca e la prova scritta e orale di lingua italiana.

Data . . . . . . . .

Firma . . . . . . . (6).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni.

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) La firma dell'aspirante dovrà esesere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del Capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(6802)

## PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

**Nuova graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio decreto del 9 settembre 1957, n. 46241/San., col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito il 31 dicembre 1954, n. 54055/San., per il conferimento dei posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1954;

Vista la decisione del Consiglio di Stato emessa in data 22 gennaio 1960, n. 747 reg. dec. su ricorso dei signori dottori Nicola Delfino e Cosimo Arcadi;

Ritenuto che in conformità a quanto deciso dal suddetto Organo giurisdizionale occorre escludere il dott. Scaramuzzino Giuseppe dalla graduatoria generale, per essere stato indebitamente ammesso al concorso, e quindi procedere alla modifica della graduatoria stessa nei limiti indicati dal predetto consesso;

Viste le disposizioni vigenti in materia;

Decreta:

E' approvata la seguente nuova graduatoria tra i candidati interessati al ricorso e già dichiarati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Lucania Giuseppe . . . . . punti 51,31
2. Labate Pasquale . . . . . . . . » 49,32
3. Geraci Libero . . . . . . . . » 48,97
4. Trotta Michele . . . . . . . . » 48,65
5. Principe Michele . . . . . . . . » 48,37
6. De Angelis Manlio . . . . . . . . » 48,13
7. Delfino Nicola . . . . . . . » 47,85
8. Vecchione Fernando . . . . . » 47,74
9. Arcadi Cosimo » 47,64

Il presente decreto, da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 28 ottobre 1971

*Il prefetto*: TORRISI

---

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto l'odierno decreto di pari numero, con il quale si approva la nuova graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a quattro posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1954, in conformità alla decisione emessa il 22 gennaio 1960, n. 747 reg. dec. del Consiglio di Stato, su ricorso dei dottori Nicola Delfino e Cosimo Arcadi;

Ritenuto che occorre procedere, altresì, alla designazione dei vincitori del concorso;

Esaminate le domande dei concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, sanno dichiarato di voler concorrere;

Viste le disposizioni vigenti in materia;

Decreta:

I sottonotati candidati, compresi nella graduatoria di merito del concorso di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria consorziata a fianco di ciascuno indicata:

1) Lucania dott. Giuseppe: consorzio: Cardeto-Reggio Calabria, frazioni Mosorrofa-San Salvatore;

2) Labate dott. Pasquale: consorzio: San Roberto-Fiumara, capo consorzio: San Roberto;

3) Geraci dott. Libero: consorzio: Gerace-Agnana-Canolo;

4) Trotta dott. Michele: consorzio: Riace-Camini (già Riace-Stignano-Camini-Placanica).

Il presente decreto, da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 28 ottobre 1971

*Il prefetto*: TORRISI

(7216)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Potenza.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 8 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il proprio decreto n. 2137 del 16 giugno 1961, con il quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario del comune di Genzano di Lucania;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Genzano di Lucania è così costituita:

*Presidente*:

Maddalena dott. Paolo, vice prefetto vicario.

*Componenti*:

Chimienti dott. Nicola, medico provinciale;

Patrissi prof. dott. Tommaso, docente d'igiene;

Malaguzzi Valeri prof. dott. Claudio, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Bari;

Di Pietro dott. Modestino, ufficiale sanitario, titolare del comune di Potenza.

*Segretario*:

Coppola dott. Luigi, consigliere di prefettura.

La predetta Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Potenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Potenza.

Potenza, addì 30 ottobre 1961

*Il medico provinciale*: CHIMIENTI

(7215)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CREMONA

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 69 del 9 febbraio 1961, con il quale venne bandito pubblico concorso per il conferimento di condotte ostetriche vacanti in provincia di Cremona al 30 novembre 1960;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 50 del vigente regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai Comuni ed alla Provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con l'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cremona al 30 novembre 1960, è costituita come appresso:

*Presidente*:

Ferrari dott. Francesco Saverio, vice prefetto vicario.

*Componenti*:
Simonetti dott. Antonio, medico provinciale capo;
Guercio prof. Francesco, primario ostetrico degli Istituti ospitalieri di Cremona;
Patrini dott. Giovanni, specialista in ostetricia e ginecologia;
Sanzogni Carla, ostetrica condotta titolare del comune di Vailate.

*Segretario*:
Regnicoli dott. Antonio, consigliere di 2ª classe di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Cremona, addì 25 ottobre 1961

*Il medico provinciale*: SIMONETTI

(7171)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI L'AQUILA

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'ex Alto Commissariato per l'igiene e la sanità;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;
Viste le designazioni dei componenti previste dalle vigenti disposizioni;
Visto il proprio decreto in data 12 maggio 1961, n. 1314, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti, nei Comuni della provincia di L'Aquila, alla data del 30 novembre 1960;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1960, è così costituita:

*Presidente*:
Fusco dott. Gaetano, vice prefetto.

*Componenti*:
Morosi dott. Mario, medico provinciale;
Natali prof. Gianfranco, docente di patologia medica;
Ficara prof. Pasquale, docente in clinica chirurgica;
Santacroce dott. Marino, medico condotto.

*Segretario*:
Zia dott. Edoardo, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in L'Aquila.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di L'Aquila e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

*Il medico provinciale*: MOROSI

(7214)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

**Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2342 del 5 aprile 1961, relativo alla assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1958;
Considerato che il dott. La Rocca Domenico, vincitore della seconda condotta medica di Casabena, ha rinunziato;
Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvata con proprio decreto n. 2341 del 5 aprile 1961;
Considerato che i concorrenti appresso indicati, collocati in graduatoria dopo il dott. La Rocca Domenico, regolarmente interpellati, hanno dichiarato di rinunziare alla nomina o non hanno fatto pervenire nei termini alcuna comunicazione di accettazione:
De Luca dott. Giulio, Carnovale dott. Nazareno, Mittica dott. Domenico, Broussard dott. Francesco, Barillaro dott. Francesco, Mammona dott. Armando, Scalise dott. Francesco, Ocello dott. Michele e Ianni Mercurio dott. Alfredo;
Considerato, inoltre, che il dott. Bongarzone Giuseppe che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della seconda condotta medica di Casabona indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di ché trattasi;
Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 2342 del 5 aprile 1961, il dott. Bongarzone Giuseppe è dichiarato vincitore della seconda condotta medica di Casabona in sostituzione del dott. La Rocca Domenico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Casabona.

Catanzaro, addì 30 ottobre 1961

*Il medico provinciale*: TURSI

(7316)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Latina.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 342 del 30 gennaio 1961, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1960;
Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;
Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei medici-chirurghi e dei Comuni interessati;
Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1960, è costituita come appresso:

*Presidente*:
Cucugliata dott. Venanzio, vice prefetto.

*Componenti*:
Mele dott. Vincenzo, medico provinciale capo;
Borsò prof. Angelo, primario ostetrico dell'Ospedale San Giacomo in Augusta;
Grossi dott. Emilio, esercente specializzato in ostetricia;
Broglia Chiara, ostetrica condotta di Latina.

*Segretario*:
Barbato dott. Angelo, direttore di sezione.

La Commissione giudicatrice inizierà le prove di esame non prima che sia decorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio provinciale sanitario.

Latina, addì 27 ottobre 1961

*Il medico provinciale*: MELE

(7172)

### Graduatoria del concorso per il conferimento della farmacia di Spigno Saturnia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1898 del 22 maggio 1961 con il quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli, per il conferimento delle farmacie di Maranola (Formia), Monte San Biagio e Spigno Saturnia;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;
Letto il processo verbale delle determinazioni adottate dalla Commissione giudicatrice del concorso;
Riconosciuta la regolarità degli atti;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso di cui alla premessa narrativa per la sede di Spigno Saturnia, con il punteggio a fianco segnato:

1. Giovinazzi dott. Pasquale . punti 84,00
2. Manuppelli Antonio . . » 79,00
3. Tartaglione dott. Giocondino . » 70,70
4. Trovini dott. Lorenzo . » 64,25
5. Piatti dott. Licia » 61,00
6. Di Emidio dott. Emilio . . » 59,65
7. Reina dott. Maria Linda . . » 57,30
8. De Luca dott. Ernesto . . . . » 52,30
9. Aceto dott. Rita « » 50,75

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, a quello dell'Ufficio del medico provinciale e a quello del Comune interessato.

Latina, addì 30 ottobre 1961

*Il medico provinciale*: MELE

(7311)

### Graduatoria del concorso per il conferimento della farmacia di Monte San Biagio

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1898 del 22 maggio 1961 con il quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli, per il conferimento delle farmacie di Maranola (Formia), Monte San Biagio e Spigno Saturnia;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;
Letto il processo verbale delle determinazioni adottate dalla Commissione giudicatrice del concorso;
Riconosciuta la regolarità degli atti;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso di cui alla premessa narrativa per la sede di Monte San Biagio, con il punteggio a fianco segnato:

1. Giovinazzi dott. Pasquale . . . . punti 84,00
2. Manuppelli Antonio . . . . . . » 79,00
3. Tartaglione dott. Giocondino . . . . » 70,70
4. Trovini dott. Lorenzo . . . . . . » 64,25
5. Cusani dott. Alessandro . . . . . » 63,25
6. Piatti dott. Licia . . . . . . » 61,00
7. Di Emidio dott. Emilio . . . . . » 59,65
8. Valerio dott. Maria . . . . . » 58,10
9. Reina dott. Maria Linda . . . . . » 57,30
10. Fava dott. Mario . . . . . . . » 51,30
11. Aceto dott. Rita . . . . . . . » 50,75

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, a quello dell'Ufficio del medico provinciale e a quello del Comune interessato.

Latina, addì 30 ottobre 1961

*Il medico provinciale*: MELE

(7312)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

### Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2296 in data 10 aprile 1961, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della Provincia al 32 novembre 1959;
Visto il proprio decreto n. 2297 in data 10 aprile 1961, con il quale si è provveduto alla dichiarazione delle vincitrici del concorso ed alla conseguente assegnazione delle sedi;
Visto il telegramma in data 10 ottobre 1961, con il quale l'Amministrazione comunale di Bivona comunica di avere preso atto della rinunzia dell'ostetrica Lorefice Carmela alla seconda condotta ostetrica del suddetto Comune e che la relativa deliberazione è in corso di approvazione da parte dell'autorità tutoria;
Considerato che l'ostetrica Cachia Maria, già dichiarata vincitrice della prima condotta di Caltabellotta ha dichiarato di rinunciarvi optando per la seconda condotta di Bivona, avendola indicata prima nell'ordine di preferenza di cui alla domanda di ammissione al concorso;
Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione delle nuove vincitrici delle condotte ostetriche anzidette, secondo l'ordine della graduatoria;
Visto il combinato disposto degli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie vigenti nonchè gli articoli 26, 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del decreto n. 2297 del 10 aprile 1961, modificato con decreti numeri 3113 del 20 maggio 1961 e 5529 del 25 agosto 1961, le ostetriche Cachia Maria, nata il 3 marzo 1928 e Raia Paola, nata il 31 gennaio 1928, sono dichiarate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1959 ed assegnate, rispettivamente, alla seconda condotta ostetrica di Bivona ed alla prima condotta ostetrica di Caltabellotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della prefettura di Agrigento e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 23 ottobre 1961

*Il medico provinciale*: INFURNA

(7093)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Milano.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero in data 1° luglio 1961, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e profilassi di Carate Brianza ed Uniti, vacante alla data del 30 novembre 1960;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Preso atto delle designazioni della prefettura di Milano, dell'Ordine dei medici di Milano e del Consorzio interessato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

*Presidente*:

Villa dott. Dionisio, vice prefetto.

*Componenti*:

Vezzoso prof. dott. Bartolomeo, ispettore generale medico, medico provinciale di Milano;

Giovanardi prof. dott. Augusto, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Milano;

Casolo prof. dott. Giovanni, docente universitario in patologia medica, primario medico dell'Ospedale Maggiore di Milano;

Scaglione dott. Calcedonio, ufficiale sanitario, medico capo del comune di Monza.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno svolte dal dott. Michele Barile, direttore di sezione della prefettura di Milano.

La Commissione di cui sopra inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 12 ottobre 1961

*Il medico provinciale*: VEZZOSO

(7032)

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BERGAMO

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Bergamo.**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 595 del 15 maggio 1961, con il quale veniva bandito il concorso per un posto di veterinario condotto vacante in Provincia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei veterinari e della Amministrazione consorziale interessata;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante in Provincia è costituita come appresso:

*Presidente*:

Barbato dott. Antonio, vice prefetto.

*Membri*:

Zanetti dott. Amedeo, veterinario provinciale;

Leinati prof. dott. Luigi, docente in patologia ed anatomia veterinaria presso l'Università di Milano;

Seren prof. dott. Ennio, docente in clinica medico-veterinaria presso l'Università di Milano;

Ronzoni dott. Benedetto, veterinario condotto.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate dal dott. Arnaldo Perrottelli, consigliere della Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Bergamo.

Bergamo, addì 27 ottobre 1961

*Il veterinario provinciale*: ZANETTI

(7213)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.